

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1550

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BOSCO, ROVEDA e SPERONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1993**

---

Adeguamento dello Statuto speciale della regione  
Friuli-Venezia Giulia alla nuova normativa  
in materia di elezioni politiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la promulgazione delle nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (leggi 4 agosto 1993, nn. 276 e 277) è stato abbandonato il sistema proporzionale in favore del sistema maggioritario. Il rinnovamento istituzionale - è bene ricordarlo - è una conseguenza della manifestazione di volontà del corpo elettorale nei recenti *referendum*.

Ora si impone la necessità di adottare il nuovo sistema elettorale anche per l'elezione delle assemblee regionali. L'articolo 13

dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia prevede l'elezione del Consiglio regionale «con sistema proporzionale».

Come è noto, la revisione dello Statuto delle regioni a statuto speciale richiede l'adozione di leggi costituzionali. Il presente disegno di legge costituzionale, pertanto, si propone di adottare, anche in Friuli-Venezia Giulia, un sistema elettorale in linea con quanto richiesto dagli elettori con il *referendum* del 18 aprile 1993 e con quanto adottato in sede nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, libero e segreto, con sistema a base maggioritaria.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori ai 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La legge regionale determina le norme per l'elezione del Consiglio regionale e per i collegi elettorali».